MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6

Siti di stoccaggio provvisorio

I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2005, non più in vigore dal 29 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-per-fronteggiare-l-emergenza-nel-settore-dei/art-6-siti-di-stoccaggio-provvisorio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it